

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1988

Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - Numerosi uffici giudiziari versano in gravi difficoltà a causa di processi che impegnano per lungo tempo gran parte del personale. Nelle aree con alto indice di criminalità, ove sono frequenti i cosiddetti «maxiprocessi», risultano sacrificate le altre esigenze del servizio giudiziario, con proteste continue della classe forense e notevole disagio per i cittadini. D'altra parte, l'impossibilità di adeguare in tempi brevi l'organico degli uffici, specie di piccola e media dimensione, ed emergenze occasionali legate ai maxiprocessi rendono necessario provvedere attraverso meccanismi di redistribuzione per linee interne dei magistrati utilizzabili nella dimensione distrettuale o anche oltre tale ambito. Questa esigenza, che prima riguardava preva-

lentemente i tribunali e le procure, tocca anche le corti di appello e le procure generali per la massiccia ondata di appelli avverso le sentenze pretorili oggi di cognizione delle corti.

Il disegno di legge è anche diretto ad ovviare alle difficoltà che deriverebbero dall'accoglimento delle ripetute e pressanti richieste di aumento di personale che i capi degli uffici giudiziari rivolgono in occasione della celebrazione di alcuni processi o in altre situazioni di necessità, giacchè gli occasionali incrementi delle piante organiche, che comportano sottrazione di personale ad altri uffici, sono difficilmente reversibili una volta venuta meno l'esigenza che le ha determinate. Il disegno di legge prevede tuttavia (ultimo comma del testo sostitutivo introdotto dall'articolo 1) che,

ove l'applicazione sia determinata dalla necessità di far fronte alle esigenze connesse alla celebrazione del dibattimento in processi penali di lunga durata, il magistrato applicato non può essere impiegato in attività relative ai «maxiprocessi», e ciò nel rispetto della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 156 del 1963, n. 173 del 1970 e n. 52 del 1977), secondo cui il principio dell'inderogabilità del giudice naturale impedisce che un provvedimento di supplenza, sostituzione o applicazione possa essere emesso con riguardo a determinati processi.

Si ritiene pertanto di modificare l'istituto delle applicazioni, adattandolo alle nuove esigenze e sottoponendo ad un nuovo regime l'intera materia che allo stato trova la sua disciplina negli articoli dal 110 al 114 dell'ordinamento giudiziario.

Si è conservato il carattere di eccezionalità dell'istituto (vi si può ricorrere «per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio», recita il primo comma dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario come riformulato dall'articolo 1 del disegno di legge), ma si è estesa la possibilità di farvi ricorso sia in ordine all'ambito da cui attingere magistrati per l'applicazione sia in ordine alla durata dell'applicazione stessa.

Infatti sarà possibile applicare magistrati in servizio presso preture o tribunali del distretto ad altro tribunale o alla corte di appello (purchè l'applicato abbia, nel secondo caso, la qualifica di magistrato di appello) con provvedimento motivato del presidente della corte; ma sarà possibile applicare anche magistrati in servizio presso uffici di altro distretto, nonchè dall'una all'altra corte di appello, nel qual caso il provvedimento viene adottato dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del Ministro di grazia e giustizia o del presidente della corte cui l'applicazione interessa, sentito il presidente della corte nel cui distretto svolge attività il magistrato da applicare.

In modo analogo si è previsto per gli uffici requirenti: sarà possibile applicare magistrati in servizio presso una procura del medesimo distretto o anche presso una procura di altro distretto nonchè dall'una all'altra procura generale, con provvedimenti adottati dal procuratore generale e, rispettivamente, dal Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalità innanzi esposte.

In altri termini, si consentono applicazioni orizzontali e verticali, anche al di fuori del medesimo distretto.

A garanzia del principio di inamovibilità, è sempre necessario il consenso del magistrato da applicare, estendendo tale presupposto anche alle ipotesi concernenti gli uffici della requirente, mentre nell'attuale disciplina il consenso non è richiesto per i magistrati in servizio presso le procure.

Del provvedimento che dispone l'applicazione - debitamente motivato - il presidente della corte o il procuratore generale deve trasmettere copia al Consiglio superiore, a norma dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e ciò per consentire il necessario controllo.

L'applicazione non può avere una durata superiore ad un anno, ma può essere rinnovata decorso un anno dalla fine del precedente periodo; l'applicato non può considerarsi un supplente estraneo all'ufficio per tutti gli effetti contemplati dal primo e dal quarto comma dell'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario.

Si è prevista, infine, l'abrogazione esplicita degli articoli dal 111 al 114 dell'ordinamento giudiziario, mentre gli articoli dal 115 al 117 risultano già abrogati dalla legge 21 maggio 1956, n. 489, poi sostituita dalla legge 29 novembre 1971, n. 1050.

Le eventuali spese concernenti il trattamento di missione graveranno sul capitolo 1504 della tabella 5 (stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - *Applicazione dei magistrati.* - Per eccezionali e inderogabili esigenze di servizio possono essere applicati ai tribunali e alle corti di appello, con il loro consenso, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, o, rispettivamente, di magistrato di appello, in servizio presso preture o tribunali del medesimo o di altro distretto ovvero presso altre corti di appello o sezioni distaccate di corte di appello; per gli stessi motivi possono essere applicati alle procure della Repubblica e alle procure generali presso le corti di appello o sezioni distaccate, con il loro consenso, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o, rispettivamente, di magistrato di appello, in servizio presso procure della Repubblica del medesimo o di altro distretto ovvero presso altre procure generali.

L'applicazione è disposta:

a) per i magistrati in servizio presso preture o tribunali del medesimo distretto, dal presidente della corte di appello con provvedimento motivato, sentito il procuratore generale;

b) per i magistrati in servizio presso procure della Repubblica del medesimo distretto, dal procuratore generale con provvedimento motivato, sentito il presidente della corte di appello;

c) per i magistrati in servizio presso uffici di un diverso distretto o presso altra corte di appello o sezione distaccata, dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il presidente della corte di appello e il procuratore generale nel cui distretto esercita le funzioni il magistrato da applicare; la richiesta al Consiglio superiore può essere fatta anche dal

presidente della corte di appello o, rispettivamente, dal procuratore generale nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato.

Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo all'ufficio, agli effetti dell'articolo 97.

Se le esigenze indicate nel primo comma sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti».

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli dal 111 al 114 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.